

## Città di Treviglio

# REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

#### REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

#### Art. 1 (Istituzione e funzioni)

La commissione per il paesaggio è un organo collegiale consultivo.

- La Commissione per il Paesaggio, con riferimento alle competenze amministrative attribuite al Comune dall'art.80 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12, ha il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, 147 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, di esprimere i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle procedure di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art. 35 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) approvato con D.C.R. del 19/01/2010, n. 951, per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla Delib.G.R. 8 novembre 2002, n. 7/11045 ed, alla valutazione dei progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti ai sensi dell'art. 64 comma 8 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.

#### Art. 2 (Composizione)

La Commissione si compone di 5 (cinque) membri, tra cui il Presidente.

La Commissione per il Paesaggio è nominata dalla Giunta comunale con apposita deliberazione. Con la medesima deliberazione viene altresì designato il Presidente.

Ai fini della nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio l'ente provvede a fare pubblicare apposito avviso all'albo e sul sito internet del comune e a darne notizia ai rispettivi ordini professionali, affinché gli interessati possano far pervenire la propria candidatura corredata dal proprio curriculum.

La commissione è rinnovata contemporaneamente alla Giunta ed i membri della stessa rimangono in carica sino alla nomina dei loro sostituti. La nomina è disposta non oltre 45 giorni dall'insediamento della Giunta.

In sede di prima applicazione la nomina è disposta entro 45 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

Se nel corso del mandato venga a mancare un componente si provvede alla sostituzione. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei componenti, si intende decaduta l'intera Commissione ed il Sindaco deve senza indugio convocare la Giunta per la nomina della nuova Commissione.

Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali, nonché dell'abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I restanti componenti devono essere scelti tra soggetti che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonchè gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

I componenti devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale, e non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o urbanistica (se istituite) e del Consiglio Comunale.

#### Art. 3 (Modalità di funzionamento)

Il Presidente convoca e presiede la Commissione, definendo l'ordine del giorno di ciascuna seduta.

La documentazione inerente i procedimenti di autorizzazione e sanzione paesaggistica è resa disponibile in consultazione all'atto della convocazione presso la segreteria della commissione.

La comunicazione è trasmessa per iscritto, a mezzo fax o per posta elettronica, almeno 3 (tre) giorni prima della seduta, a cura del segretario della commissione. La comunicazione viene trasmessa per conoscenza anche al Sindaco, all'Assessore competente ed ai capigruppo consiliari.

Le sedute della Commissione sono validamente costituite con la presenza del Presidente e di almeno di 2 (due) dei membri. Nel caso di assenza del Presidente la seduta è valida con la presenza di 3 (tre) membri ed è presieduta dal componente più anziano d'età.

I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione, allontanandosi dall'aula, relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammessa l'astensione. A parità di voto prevale quello del Presidente.

Il componente dissenziente può chiedere l'inserimento nel verbale della seduta dei motivi del suo dissenso.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Le sedute della Commissione si tengono presso la sede comunale.

In caso di tre assenze continuative di un membro della Commissione nel corso di un anno, non ritenute validamente giustificate, il Presidente riferisce al Sindaco, il quale può dare inizio alla procedura di decadenza. Tale procedura viene avviata anche nel caso di impossibilità a svolgere l'incarico per un periodo di tempo continuativo superiore a mesi tre.

I membri della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Dirigente del Settore Gestione del Territorio o suo delegato cui è formalmente attribuita la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

Il verbale di seduta, alla cui cura provvede il segretario, si intende approvato con la sottoscrizione da parte del Presidente.

#### Art. 4 (Criteri di valutazione)

La commissione per il paesaggio esprime il proprio parere esclusivamente in relazione agli aspetti paesaggistico-ambientali.

Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa riferimento agli atti di natura paesistica vigenti, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni emanate dalla Regione Lombardia:

- Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei ben paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 approvate con deliberazione di Giunta Regionale 15 marzo 2006, n. 8/2121;
- Linee guida per l'esame paesistico dei progetti approvate con deliberazione di Giunta Regionale 8 novembre 2002, n. 7/11045;
- Direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" approvata con deliberazione di Giunta Regionale 29 febbraio 2000, n. 6/48740.

La Commissione fa altresì riferimento ai sequenti atti:

- Piano di Governo del Territorio:
- Piano Territoriale Regionale approvato con D.C.R. del 19/01/2010, n. 951;

## Art. 5 (Collaborazione e raccordo con gli organi di governo)

La Commissione svolge la propria attività consultiva anche su richiesta della Giunta comunale con riguardo ai progetti di piani urbanistici.

La Giunta comunale può inoltre disporre periodiche audizioni del presidente della Commissione per essere informata sull'attività della Commissione.

## Art. 6 (Collaborazione e raccordo gli uffici)

La Commissione svolge la propria attività consultiva anche su richiesta dei competenti uffici comunali con riguardo agli interventi nelle aree non assoggettate a tutela paesaggistica.

### Art. 7 (Disposizione transitoria)

Fino all'insediamento della Commissione ai sensi del presente Regolamento le relative funzioni sono svolte dalla Commissione nominata in attuazione del precedente Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 31 del 24 aprile 2007.

\* \* \*